

----- REPERTORIO N. 56.242 = RACCOLTA N. 12.842 =ALLEGATO "A  
S T A T U T O

"ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE PER IL SISTEMA AGROALIMENTARE  
- ITS TECH & FOOD ACADEMY"

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E SEDE

1. È costituita la Fondazione ITS Academy denominata "ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE PER IL SISTEMA AGROALIMENTARE - ITS TECH & FOOD ACADEMY" (in breve "ITS TECH & FOOD ACADEMY" e/o "ITS TECH AND FOOD ACADEMY"), con lo scopo di fare parte del Sistema terziario di Istruzione tecnologica superiore istituito dalla Legge 15 luglio 2022 numero 99 (di seguito anche "Fondazione" o "Fondazione ITS Academy"), operando nell'area tecnologica per il made in Italy - sistema agroalimentare.

2. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate. La Fondazione ITS Academy non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione ITS Academy si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Unione Europea.

3. La durata della Fondazione ITS Academy è fissata a tempo indeterminato.

4. La sede legale della Fondazione ITS Academy è in Parma, Borgo Girolamo Cantelli civico 5 (cinque).

ARTICOLO 2 - MISSIONE E SCOPI DELLA FONDAZIONE ITS ACADEMY

Nel quadro del complessivo Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1 della legge 15 luglio 2022 numero 99, la Fondazione ITS Academy ha il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico - professionali nel settore agroalimentare, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello terziario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica.

2. Costituisce priorità strategica della Fondazione ITS Academy la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale ed ecologica del settore agroalimentare.

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale dell'offerta formativa, la Fondazione persegue, altresì, le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del

lavoro.

3. La Fondazione ITS Academy opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

a) assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello terziario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica, tra le quali il settore agroalimentare;

b) sostenere e diffondere la cultura tecnica, scientifica e tecnologica, l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale;

c) favorire le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita;

d) promuovere e rendere organici i raccordi con il sistema universitario e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro;

e) sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;

f) stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

#### ARTICOLO 3 - ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività: condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato; condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, eccetera; stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione; costituire o concorrere, senza scopo di lucro, alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione; svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

#### ARTICOLO 4 - PATRIMONIO

1. La Fondazione è dotata di un patrimonio non inferiore ad EURO 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

2. Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;

b) dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione;

c) dalle donazioni, dai lasciti, dai legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;

d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;

e) da risorse patrimoniali liquide ammontanti ad EURO 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), di cui EURO 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) costituenti il fondo patrimoniale di garanzia: tale fondo patrimoniale di garanzia, previsto nello stato patrimoniale del bilancio, è indisponibile per le esigenze gestionali.

#### ARTICOLO 5 - FONDO DI GESTIONE

1. Il Fondo di gestione, utilizzato per il funzionamento e la realizzazione degli scopi della Fondazione, è costituito da:

a) ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;

b) le rendite e i proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

c) i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

#### ARTICOLO 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il giorno uno gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Entro il trentuno dicembre l'Assemblea dei Partecipanti approva il budget dell'esercizio successivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione, ed entro il trenta giugno successivo, il bilancio di esercizio di quello decorso, predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

2. Le previsioni di spesa contenute nel budget annuale hanno valore autorizzativo ai fini della gestione interna della Fondazione e del monitoraggio del relativo andamento.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, non possono ec-

cedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

3. Il Consiglio di Amministrazione assicura la pubblicità e la trasparenza, anche tramite la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, degli atti relativi all'attività della Fondazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e agli altri documenti richiesti dalla normativa vigente in materia.

4. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### ARTICOLO 7- MEMBRI DELLA FONDAZIONE

1. I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

- Fondatori

La Fondazione ITS Academy è stata promossa e costituita dai seguenti Fondatori:

"PROVINCIA DI PARMA", "I.S.I.S.S. "GALILEI" - "BOCCHIALINI" - "SOLARI" (oggi "I.S.I.S.S. GALILEI - BOCCHIALINI"), "ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "LEONARDO DA VINCI", "CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PARMA" (oggi "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dell'Emilia"), "STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI", "F.LLI TANZI S.P.A.", "CISITA PARMA S.R.L." ed "ALMA S.R.L. SCUOLA INTERNAZIONALE DI CUCINA ITALIANA".

Devono altresì essere considerati Fondatori gli altri soggetti ritualmente divenuti tali, tra i quali l'"UNIVERSITÀ DI PARMA" ed il "COMUNE DI PARMA", secondo le regole entrate in vigore, anche successivamente all'approvazione del presente Statuto.

I soggetti Fondatori, che partecipano alla costituzione della Fondazione ITS Academy, devono possedere una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo, nonché essere attivi nel settore agroalimentare.

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata dall'Assemblea dei Partecipanti a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti pubblici o privati anche non riconosciuti, le agenzie, le società di persone, in possesso dei requisiti di partecipazione, che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione della Fondazione, secondo i criteri e nelle forme determinate negli articoli 4 e

5 del presente Statuto, con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Tutti i soggetti Fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della Fondazione ITS Academy, anche attraverso risorse strutturali e strumentali.

- Partecipanti

Alla Fondazione ITS Academy possono partecipare anche soggetti diversi dai soggetti Fondatori. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti pubblici o privati anche non riconosciuti, le agenzie, le società di persone e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione;

2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;

3) con attività professionali di particolare rilievo.

Possono essere ammessi con la qualifica di Partecipanti anche ulteriori soggetti il cui apporto venga considerato strategico per lo sviluppo delle attività e delle finalità della Fondazione.

Ai fini della semplificazione di funzionamento dell'Assemblea e dei processi decisionali, in caso di pluralità di partecipazioni omologhe, l'Assemblea dei Partecipanti può determinare, con Regolamento proposto dal Consiglio di Amministrazione, meccanismi di individuazione di rappresentanze unitarie delle diverse categorie di soggetti interessati, nonché la possibile suddivisione e il raggruppamento per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, alla qualità e alla quantità dell'apporto.

2. I soggetti richiedenti la partecipazione alla Fondazione ITS nella qualità di Fondatori dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione, da documentare all'atto della presentazione della relativa richiesta

a) comprovata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo;

b) comprovata esperienza ed interesse per il settore agroalimentare e per la transizione digitale ed ecologica ad esso connesse;

c) comprovata presenza di alti standard etici e morali, quali l'attuazione del Codice Etico, certificazioni di qualità, programmi di sostenibilità, diversità ed inclusione;

d) dichiarazione di impegno a dedicare risorse, personale e progetti a sostegno della Fondazione ITS.

3. I soggetti richiedenti la partecipazione alla Fondazione ITS nella qualità di Partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione, da documentare

all'atto della presentazione della relativa richiesta:

a) comprovata esperienza ed interesse per il settore agroalimentare e per la transizione digitale ed ecologica ad esso connesse;

b) comprovata presenza di alti standard etici e morali, quali l'attuazione del Codice Etico, certificazioni di qualità, programmi di sostenibilità, diversità ed inclusione;

c) dichiarazione di impegno a dedicare risorse, personale e progetti a sostegno della Fondazione ITS.

4. In seguito alla ricezione della richiesta di partecipazione da parte di nuovi Fondatori o Partecipanti, la Fondazione ITS potrà richiedere chiarimenti e/o integrazioni documentali e, terminata l'istruttoria, sottoporrà la richiesta al voto, rispettivamente, dell'Assemblea dei Partecipanti per l'ammissione di nuovi Fondatori e del Consiglio di Amministrazione per l'ammissione di nuovi Partecipanti.

5. I Soci Fondatori e Partecipanti assumono l'impegno di partecipare agli incontri, alle deliberazioni e alle consultazioni che si rendono necessarie all'espletamento delle funzioni della Fondazione. I Soci Fondatori e Partecipanti partecipano di diritto alle attività della Fondazione: docenze, testimonianze, ospitalità in stage, screening dei CV, visite aziendali, eventi - ciascuna secondo la propria disponibilità e nelle modalità che vorrà convenire con la Fondazione".

#### ARTICOLO 8 - ESCLUSIONE E RECESSO

1. L'Assemblea dei Partecipanti, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

b) apertura di procedure di liquidazione;

c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

2. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 24 del Codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori possono recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

In caso di recesso o di esclusione di un Fondatore o Partecipante, la quota che questi ha versato non sarà restituita ma

rimarrà a far parte del Fondo di dotazione della Fondazione.

**3.** Le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il Fondo di dotazione sono indivisibili e intrasmissibili.

#### ARTICOLO 9 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi della Fondazione sono:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Assemblea dei Partecipanti (detta anche l'Assemblea dei Soci);
- d) il Comitato tecnico-scientifico;
- e) il Revisore dei conti.

#### ARTICOLO 10 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza legale della Fondazione e, di norma, è espressione delle imprese fondatrici e partecipanti alla Fondazione. Resta in carica per tre esercizi, e comunque sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ed è rieleggibile.

2. Il Presidente presiede e convoca il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Partecipanti, e ne stabilisce l'ordine del giorno.

3. Il Presidente può essere revocato, per gravi motivi, dal Consiglio di Amministrazione che, su richiesta di un terzo dei suoi componenti o su proposta dell'Assemblea dei Partecipanti, decide con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

4. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

#### ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di cinque membri e da un massimo di nove membri - inclusi il Presidente e il dirigente scolastico dell'Istituto di riferimento che ne fanno parte di diritto - nominati dall'Assemblea dei Partecipanti. Per l'esercizio e lo svolgimento delle proprie funzioni, il dirigente scolastico dell'Istituto di riferimento può delegare un docente di discipline tecnico-professionali del medesimo istituto; tale delega non deve determinare oneri di sostituzione. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

2. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della Fondazione, esclusi sol-

tanto quelli riservati dal presente Statuto all'Assemblea dei Partecipanti.

3. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

a) elegge al suo interno il Presidente della Fondazione e, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su proposta dell'Assemblea dei Partecipanti, ne delibera la revoca, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, per gravi motivi;

b) designa i componenti del Comitato tecnico-scientifico;

c) predispone il budget e il bilancio di esercizio, secondo le disposizioni dell'articolo 2423 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili, da sottoporre all'Assemblea dei Partecipanti;

d) esercita le attività previste dallo Statuto in merito all'ammissione di nuovi Partecipanti e alla verifica del possesso dei requisiti e propone all'Assemblea dei Partecipanti l'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;

e) approva il piano delle attività sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dall'Assemblea dei Partecipanti;

f) approva lo schema di Regolamento di gestione e di funzionamento della Fondazione;

g) istruisce e sottopone all'Assemblea le proposte di deliberazione delle materie di competenza dell'Assemblea dei Partecipanti.

4. È compito del Consiglio di Amministrazione predisporre e conservare un Libro delle delibere, nonché dei verbali delle riunioni degli organi.

5. Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Partecipanti nomina il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del componente del Consiglio di Amministrazione sostituito.

6. L'Amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Revisore dei Conti.

7. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto.

8. Il Consiglio di Amministrazione adotta le delibere a maggioranza dei presenti.

9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:

che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-



dine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;

con onere degli intervenuti di manifestazione espressa dei propri voti.

10. In caso di parità di voti, prevale la decisione del Presidente.

11. Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcuni poteri a uno o più membri e può altresì rilasciare procure al Direttore, se nominato.

12. Il Consiglio di Amministrazione può delegare specifiche attribuzioni e/o competenze ad un Comitato Esecutivo, scelto tra i suoi membri, ad eccezione delle materie sopra indicate al comma 3, lettere a), c), d), e), e g).

#### ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

1. L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i Fondatori ed i Partecipanti.

2. Nell'Assemblea dei Partecipanti:

ad ogni Fondatore compete un diritto di voto;

ad ogni Partecipante compete un diritto di voto, fermo restando che i diritti di voto complessivamente attribuiti ai Partecipanti non possono risultare superiori ad un terzo dei diritti di voto che competono complessivamente ai Fondatori.

Nell'ipotesi in cui il numero dei Partecipanti sia superiore ad un terzo di quello dei Fondatori, ai singoli membri Partecipanti competono i diritti di voto stabiliti dall'Assemblea all'atto dell'ammissione, determinati in misura tale da assicurare che i voti complessivamente attribuiti ai Partecipanti risultino non superiori al suddetto limite di un terzo dei voti spettanti ai membri Fondatori.

Fermo restando che i diritti di voto complessivamente attribuiti ai Partecipanti non possono risultare superiori ad un terzo dei diritti di voto che competono ai Fondatori, ai fini della semplificazione di funzionamento dell'Assemblea e dei processi decisionali, in caso di pluralità di partecipazioni omologhe, l'Assemblea dei Partecipanti può determinare, con Regolamento proposto dal Consiglio di Amministrazione, meccanismi di individuazione di rappresentanze unitarie delle diverse categorie di soggetti interessati, nonché la possibile suddivisione e il raggruppamento per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, alla qualità e alla quantità dell'apporto.

3. L'Assemblea dei Partecipanti decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente Statuto e, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

a) stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;

b) esercita le attività previste dallo Statuto in merito alla ammissione di nuovi Fondatori e alla esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;

c) approva il budget e il bilancio di esercizio predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

d) delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;

e) può articolare proposte al Consiglio di Amministrazione sui programmi della Fondazione e/o specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione;

f) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;

g) nomina il Revisore dei conti tra soggetti di comprovata qualificazione professionale e ne stabilisce il compenso. Su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ne delibera la revoca, per gravi violazioni di legge e di Statuto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto;

h) delibera in merito alle modifiche del presente Statuto;

i) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

4. L'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto e in seconda convocazione e successive qualunque sia il numero degli intervenuti.

5. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede *quorum* deliberativi rafforzati, l'Assemblea dei Partecipanti adotta le delibere a maggioranza dei presenti.

6. Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

7. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

8. Le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:

che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;

con onere degli intervenuti di manifestazione espressa dei propri voti.

#### ARTICOLO 13 - COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

1. Il Comitato tecnico-scientifico ha compiti di consulenza e formula proposte e pareri non vincolanti al Consiglio di Amministrazione per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa, nonché in favore della Fondazione per le altre attività realizzate dall'ITS Academy secondo la normativa

vigente in materia. Il Comitato tecnico-scientifico può delegare specifiche attribuzioni e/o competenze per materia ad uno o più Gruppi di Lavoro interni da articolare in base ai corsi organizzati dalla Fondazione ITS Academy.

2. I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio. L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

3. Il dirigente scolastico di uno degli istituti soci Fondatori della Fondazione fa parte di diritto del Comitato tecnico-scientifico. Per l'esercizio e lo svolgimento di tali funzioni, il dirigente scolastico può delegare un docente di discipline tecnico-professionali del medesimo istituto. Tale delega non deve determinare oneri di sostituzione.

4. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

5. Le riunioni del Comitato tecnico-scientifico e/o dei suoi Gruppi di Lavoro interni si possono svolgere anche per videoconferenza o in modalità mista alle seguenti condizioni, di cui si dà atto nei relativi verbali:

che sia accertabile l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;

con onere degli intervenuti di manifestazione espressa dei propri voti.

#### ARTICOLO 14 - REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti tra soggetti di comprovata qualificazione professionale. Resta in carica tre esercizi, e comunque sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e può essere riconfermato.

2. Non è revocabile, salvo che per gravi violazioni della legge e dello Statuto. Il provvedimento di revoca è adottato dall'Assemblea dei Partecipanti che, su richiesta di almeno un terzo dei componenti, decide a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

3. Il ruolo e i compiti del Revisore sono definiti in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39.

4. È organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di budget e di

bilancio di esercizio, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

5. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Partecipanti.

#### ARTICOLO 15 - CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE

1. Il Prefetto della Provincia di Parma esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del Codice Civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

2. Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.

3. L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del Codice Civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.

4. Qualora le disposizioni contenute nell'atto di Fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello Statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del Codice Civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

5. L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'articolo 25 del Codice Civile.

#### ARTICOLO 16 - SCIoglimento DELLA FONDAZIONE

1. In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i beni immobili rimangono ai Soci sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali, mentre quelli mobili conferiti dai Soci vanno destinati secondo le indicazioni stabilite dall'Assemblea dei Partecipanti, compatibilmente alle vigenti disposizioni di legge.

2. I beni immobili, i beni mobili registrati, i beni mobili, i software e i beni immateriali, che restano dopo esaurita la liquidazione, acquistati dalla Fondazione prevalentemente con fondi, sovvenzioni, contributi, finanziamenti, o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee sono devoluti ad altre Fondazioni ITS Academy o, ove non possibile, in favore di altri enti pubblici con finalità for-

mative.

3. I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.

4. Per l'esecuzione della liquidazione l'Assemblea dei Partecipanti nomina uno o più liquidatori.

#### ARTICOLO 17 - STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. Per le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, deve esperirsi previamente un tentativo di composizione della controversia mediante ricorso alla mediazione finalizzata alla conciliazione, disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010 numero 28, o, in alternativa, per mezzo del procedimento di negoziazione assistita, previsto dal decreto-legge 12 settembre 2014 numero 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 numero 162.

#### ARTICOLO 18 - CLAUSOLA ARBITRALE

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del presente Statuto, e in via ad esso subordinata in caso di tentativo infruttuoso degli strumenti deflattivi del contenzioso da esso richiamati o nel caso in cui essi non siano esperibili, tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.

2. In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

#### ARTICOLO 19 - CLAUSOLA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e le altre norme vigenti.

FIRMATO MASSIMO AMBANELLI

----- MARIO ROSSI NOTARO